



IN URBIONE
A 40 V88
S

CITTA' DI CAPRI
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
MUSICALI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI
ED ALTRI LUOGHI DI
INTRATTENIMENTO**

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 06/06/2017

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi da seguirsi qualora si intenda svolgere attività di trattenimento e spettacolo presso pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. ed in altri luoghi di intrattenimento.
2. Le disposizioni contenute sono volte a favorire e garantire lo svolgimento di tali manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle riguardanti la quiete pubblica e la sicurezza dei luoghi e delle persone ai fini dell'esercizio dell'attività sopra indicate e del rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Fermo restando quando stabilito dalla vigente normativa ed in particolare dal D.M. 19.08.1996 si intende per:

- ❖ **LUOGO PUBBLICO:** il luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, strade, ecc.);
- ❖ **LUOGO APERTO AL PUBBLICO:** il luogo a cui chiunque può accedere, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo medesimo (es.: bar, ristorante, pubblici esercizi in genere, ecc.);
- ❖ **LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO:** il luogo che ha una collocazione tale per cui dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre sulla pubblica via, ecc.);
- ❖ **SPETTACOLI:** le forme di divertimento a cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro, concerti, ecc.);
- ❖ **INTRATTENIMENTI o TRATTENIMENTI:** le forme di divertimento alle quali il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo, sfilata mascherata, ecc.);
- ❖ **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE:** le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- ❖ **ALLESTIMENTI TEMPORANEI:** le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato per lo svolgimento di manifestazioni temporanee;
- ❖ **LOCALE:** l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o al trattenimento: ai fini della presente regolamentazione fondamentale è il *distinguo* tra attività svolte all'interno (al chiuso) e all'esterno (all'aperto) del locale (ad esempio terrazze, giardini, suolo pubblico etc.);
- ❖ **ATTIVITA' SPETTACOLO VIAGGIANTE:** quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 337 del 18.03.1968 e del D.M. 18.05.2007;
- ❖ **SQUADRA DI SORVEGLIANZA DELLA MANIFESTAZIONE:** la squadra costituita da addetti a funzioni antincendio incaricati di assicurare, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
- ❖ **CAPIENZA:** l'affollamento massimo di persone definito dal titolo IV del D.M. 19.08.1996, individuato e dichiarato da tecnico abilitato, secondo cui è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
- ❖ **RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:** persona, in possesso di specifica abilitazione o requisiti, appositamente individuata dal richiedente o costituita da

quest'ultimo in assenza di designazione, che vigila e garantisce l'efficienza dei presidi e l'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;

- ❖ **ALLIETAMENTO:** le esecuzioni musicali effettuate negli esercizi al chiuso che accompagnano e allietano le persone all'interno dei locali con la sola funzione di sottofondo complementare all'attività principale, senza che sia apportata alcuna modifica all'assetto ordinario dei locali e siano svolte nel pieno rispetto delle condizioni specificate al successivo art. 3 punto 3.1;
- ❖ **LICENZA:** l'autorizzazione prescritta dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento. Il Responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio della licenza è individuato nel funzionario incaricato di Posizione Organizzativa del competente Ufficio comunale;
- ❖ **PARERE:** il parere espresso dalla C.C.V.L.P.S. in relazione all'art. 80 (verifica di agibilità) del T.U.L.P.S. Tale parere, di natura obbligatoria e vincolante, costituisce una fase del procedimento di rilascio della licenza sopra definita;
- ❖ **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RIPETITIVE:** allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente nella medesima configurazione e con le stesse o simili tipologie di strutture ed impianti, per cui non occorre una nuova verifica di agibilità nei casi in cui la medesima abbia avuto parere favorevole in data non superiore a 2 anni.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

1. In base alla tipologia, al luogo ove si svolgono e alla capienza dei locali, le singole attività di spettacolo e trattenimento sono suddivise come segue:
 - A. non soggette a comunicazione, licenza e verifica di agibilità;
 - B. soggette a comunicazione;
 - C. soggette a S.C.I.A.;
 - D. soggette a licenza;
 - E. soggette a licenza ed al parere della C.C.V.L.P.S.;
 - F. temporanee ripetitive.

3.1. ATTIVITÀ NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE, LICENZA E VERIFICA DI AGIBILITÀ SVOLTE ALL'INTERNO DEI LOCALI DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Non sono soggette ad alcuna comunicazione, né all'autorizzazione di cui agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., né alla verifica di agibilità:
 - A. le attività di allietamento ovvero le esecuzioni musicali dal vivo con o senza cantante effettuate all'interno degli esercizi di somministrazione e negli esercizi commerciali se svolte alle seguenti condizioni:
 - a. con funzione a carattere esclusivamente complementare e sussidiario alla somministrazione o all'attività di vendita che devono rimanere prevalenti;
 - b. con esclusione del trattenimento danzante;
 - c. con ingresso libero e gratuito;
 - d. senza richiedere compenso aggiuntivo sotto forma di consumazione obbligatoria;
 - e. l'attività di spettacolo e trattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione;
 - f. senza apportare modifiche di qualsivoglia natura che comportino una variazione non consentita all'attività prevalente del locale (non rientra fra le modifiche non consentite la

- diversa distribuzione di tavoli, sedie, e altri arredi già presenti all'interno del locale purché ciò non costituisca modifica all'attività esercitata);
- g. senza installare alcuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico oltre quelle già presenti per l'attività ordinaria;
 - h. senza l'installazione di strutture di qualsivoglia natura che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;
 - i. è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo della consumazione rispetto ai prezzi ordinariamente praticati nell'esercizio;
 - j. è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimenti disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione e più in generale di pubblico esercizio, effettuata al di fuori del locale;
 - k. nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, del piano di zonizzazione e con l'obbligo del titolare e/o gestore dell'esercizio di adottare tutte le misure idonee a evitare il disturbo alla quiete pubblica e privata;
- B. l'uso di impianti radiofonici o stereofonici, apparecchi televisivi, juke boxe e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, impiegati all'interno dei locali con la sola funzione di musica d'ambiente complementare all'attività principale, senza che siano apportate modifiche tali da variare l'attività prevalente del locale;
- C. le attività di spettacolo e trattenimento svolte nei circoli privati esclusivamente nei confronti dei propri associati.
2. Tutte le attività di cui ai punti a., b. e c. dovranno rispettare il seguente orario:
- a) Esercizi ubicati nel centro abitato o fuori dal centro abitato ma con abitazioni nelle immediate vicinanze: inizio non prima delle ore 09:00 – termine non oltre le ore 24:00; le emissioni sonore non dovranno essere percepibili dall'esterno.
 - b) Esercizi ubicati fuori del centro abitato e privi di abitazioni nelle immediate vicinanze: inizio non prima delle ore 08.00 – termine non oltre le ore 02:00 del giorno successivo; le emissioni sonore non dovranno essere percepibili dall'esterno.
 - c) Negli esercizi ubicati nel centro abitato, la diffusione della musica attraverso la radio o altri impianti di diffusione sonora è consentita a partire dalle ore 09.00 sino alle ore 24.00 esclusivamente all'interno del locale.
 - d) Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento.

3.2. ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERNO DEI PUBBLICICI ESERCIZI

1. Le attività di cui al punto 3.1 sono soggette a comunicazione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'evento all'Ufficio comunale competente, nonché alle forze dell'ordine presenti sul territorio qualora si svolgano all'esterno del pubblico esercizio inteso come terrazza, giardino, suolo pubblico etc. secondo i seguenti orari:
- a) Esercizi ubicati nel centro abitato o fuori dal centro abitato ma con abitazioni nelle immediate vicinanze: inizio non prima delle ore 09:00 – termine non oltre le ore 24:00;
 - b) Esercizi ubicati fuori dal centro abitato e privi di abitazioni nelle immediate vicinanze: inizio non prima delle ore 08.00 – termine non oltre le ore 01:00.

2. Per quanto concerne le attività svolte su terrazze, giardini ed aree esterne di proprietà privata nell'ambito del rispetto del piano di zonizzazione le emissioni dovranno essere minimamente avvertibili nelle vicinanze o nelle adiacenti abitazioni.
3. Per quanto concerne le sole attività svolte su suolo pubblico di proprietà comunale e/o comunque di natura demaniale saranno consentite le esecuzioni musicali dal vivo con o senza cantante con strumentazione acustica senza alcun tipo di amplificazione o diffusione sonora.
4. Al fine di tutelare la quiete pubblica le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte in un massimo di nr. 12 (dodici) eventi nell'arco di un anno solare con un massimo di nr. 4 (quattro) eventi in un mese, non cumulabili con le attività di cui al punto 3.3. che segue.
5. Per i soli P.E. ubicati in Piazza Umberto I le attività di cui al presente punto 3.2. potranno essere svolte in un numero massimo di nr. 6 (sei) eventi nell'arco dell'anno solare con un massimo di nr. 2 (due) eventi in un mese.

Gli eventi non potranno essere concomitanti salvo trattarsi del medesimo svolto in diversi P.E.: la priorità sarà determinata dal numero progressivo di pervenuto all'Ufficio Protocollo. Essi inoltre non potranno essere concomitanti o sovrapporsi ad eventi organizzati in Piazzetta dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di garantire il decoro di Piazza Umberto I e nel contempo tutelare gli avventori degli altri pubblici esercizi è vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione.

6. L'Amministrazione si riserva in casi eccezionali di consentire deroghe per eventi di particolare rilevanza artistica, turistica e culturale mediante adozione di deliberazione giuntaale previa istruttoria degli Uffici competenti.

3.3. ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA

1. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 68 T.U.L.P.S. ed ex art. 19 della legge n. 241/1990:

A. le attività di trattenimento svolte nei pubblici esercizi (interno e esterno), con capienza fino a 200 persone, quando è presente anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. è emesso un biglietto di ingresso, tessera o simili;
- b. sono approntate appositamente strutture di qualsivoglia natura che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;
- c. è prevista appositamente l'installazione di una strumentazione tecnica e elettrica al servizio del trattenimento, le cui caratteristiche vanno oltre la semplice alimentazione di amplificatori o di fari destinati all'illuminazione dell'evento.

✓ E' comunque necessario che:

- gli eventi siano saltuari ed occasionali, come di seguito specificato;
- al fine di evitare la trasformazione dei locali in luoghi di pubblico spettacolo possono essere svolti un massimo di nr. 12 (dodici) eventi nell'arco di un anno solare con un massimo di 4 (quattro) eventi in un mese.
- il locale sia agibile ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. e in possesso della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 DPR n. 151 del 1.08.2011 se prescritto (nei soli casi in cui si configuri l'attivazione di un locale di P.S.);
- il rispetto del seguente orario:

- a) Esercizi ubicati nel centro abitato o fuori dal centro abitato ma con abitazioni nelle immediate vicinanze:

❖ Attività svolte all'interno ed all'esterno degli esercizi: inizio non prima delle ore 09:00 – termine non oltre le ore 24:00;

- b) Esercizi ubicati fuori dal centro abitato e privi di abitazioni nelle immediate vicinanze:

❖ Attività svolte all'interno degli esercizi: inizio non prima delle ore 08.00 – termine non oltre le ore 02:00 del giorno successivo;

- ❖ Attività svolte all'esterno degli esercizi: inizio non prima delle ore 08.00 – termine non oltre le ore 01:00;

B. l'utilizzo degli apparecchi televisivi e dell'apparecchio musicale Karaoke o simili, se installati in pubblici esercizi, con capienza fino a 200 persone, in sala appositamente dedicata: non rientra pertanto in tale definizione l'installazione dell'apparecchio TV in sale normalmente adibite alla somministrazione.

✓ E' comunque necessario che:

- gli eventi siano saltuari ed occasionali;
- il locale sia agibile ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. e in possesso della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 DPR n. 151 del 1.08.2011 se prescritto (nei soli casi in cui si configuri l'attivazione di un locale di P.S.);
- il rispetto del seguente orario:

c) Esercizi ubicati nel centro abitato o fuori dal centro abitato ma con abitazioni nelle immediate vicinanze:

- ❖ Attività svolte all'interno ed all'esterno degli esercizi: inizio non prima delle ore 09:00 – termine non oltre le ore 24:00;

d) Esercizi ubicati fuori dal centro abitato e privi di abitazioni nelle immediate vicinanze:

- ❖ Attività svolte all'interno degli esercizi: inizio non prima delle ore 08.00 – termine non oltre le ore 02:00 del giorno successivo;
- ❖ Attività svolte all'esterno degli esercizi: inizio non prima delle ore 08.00 – termine non oltre le ore 01:00.

C. i pubblici spettacoli o i trattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto (strade, piazze, giardini ed aree urbane) non delimitati/circoscritti a condizione che:

- a. non siano presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento e contenimento del pubblico (sedute di qualunque tipo e natura, recinzioni, transenne o altre strutture destinate alla delimitazione dell'area anche se mobili);
- b. siano usati palchi o pedane dotati di collaudo;
- c. siano utilizzate attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, con altezza massima di 2 m. installate in aree non accessibili al pubblico di dimensioni tali da contenerle interamente in caso di caduta;
- d. sia prodotta la documentazione tecnica indicata dal D.M. 19.8.1996 a firma di tecnici abilitati (relazione tecnica, planimetria, collaudo del palco a firma di ingegnere o architetto iscritto al rispettivo albo professionale da almeno 10 anni, approntamento e idoneità dei mezzi antincendio e, prima dell'effettuazione della manifestazione: certificazione di corretto montaggio del palco e conformità degli impianti).
- e. Gli spettacoli terminino entro le ore 24.00.

D. i pubblici spettacoli o i trattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto delimitati in qualsiasi modo ed attrezzati per lo stazionamento del pubblico con capienza inferiore a nr. 200 persone, comprese competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, manifestazioni motoristiche o con presenza di animali;

E. gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, pagode e simili), con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano il trattenimento con la sola funzione complementare nel rispetto di tutte le condizioni definite per l'alietamento di cui al precedente punto 3.1. lett. a);

F. le singole giostre dello spettacolo viaggiante, già in possesso del codice identificativo previsto dal D.M. 18/05/2007, installate unicamente in occasione di fiere e feste.

2. Per le attività che si svolgono su suolo pubblico la SCIA potrà essere presentata solo dopo aver assolto il pagamento del relativo canone COSAP.
3. In ogni caso l'attività dovrà essere esercitata in conformità alla normativa in materia di inquinamento acustico ed al piano di zonizzazione.
4. Le attività di cui ai punti 3.2 e 3.3 svolte all'esterno dei locali non sono tra loro cumulabili: ciò sta a significare che il numero massimo resta di dodici eventi tra attività soggette a comunicazione ed attività soggette a S.C.I.A.
5. Per i soli P.E. ubicati in Piazza Umberto I non sono ammissibili attività soggette a S.C.I.A., ma solo eventi di cui al punto 3.2 salvo i casi di cui al c. 6.

3.4. ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA

1. Sono soggette alla sola licenza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.:
 - le attività esercitate in locali e luoghi di cui all'art. 3.3 punto a) all'interno dei pubblici esercizi, e b) apparecchi TV e Karaoke, con capienza superiore a 200 persone, in possesso della relativa agibilità rilasciata ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.;
 - le attività temporanee di cui all'art. 3.6 ("*ATTIVITÀ TEMPORANEE RIPETITIVE*" del presente Regolamento) relative a manifestazioni che si ripetono nella medesima configurazione e con le stesse strutture ed impianti per le quali la Commissione Comunale abbia già espresso, con verbale datato non oltre due anni, parere favorevole all'agibilità.

3.5. ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA E AL PARERE DELLA C.C.V.L.P.S. (COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO)/C.P.V.L.P.S. (COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO)

1. Sono soggette a licenza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. e alla verifica dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. tutte le attività di spettacolo e trattenimento svolte nei locali, luoghi e allestimenti di seguito specificati:
 - cinema: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
 - teatro: locali attrezzati con scena e/o scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - teatro tenda: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
 - sale da ballo: discoteche, disco bar, night club e simili;
 - locali di trattenimento destinati ad attrazioni varie;
 - spazi interni agli esercizi di somministrazione occasionalmente destinati allo svolgimento di spettacolo e trattenimento per la gestione di attività diverse da quelle sottoposte a SCIA di cui all'art. 3.3 ("*ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA*" del presente Regolamento);
 - locali multiuso o polivalenti: utilizzati solo occasionalmente per attività di spettacolo e/o trattenimento;
 - circoli privati: a cui si acceda da non soci con o senza biglietto d'invito, quando sia da escludere il carattere privato dell'evento. Nei circoli viene meno il carattere "privatistico" quando si accerti che in essi si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro e ricorra anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a. accesso indiscriminato con o senza pagamento del biglietto di ingresso;
 - b. rilascio della tessera di socio senza alcuna formalità a chiunque acceda ai locali;

- c. pubblicizzazione degli spettacoli a mezzo giornali, manifesti, ecc. destinata alla generalità dei cittadini;
 - d. struttura del locale dove si svolge l'attività dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività palesemente imprenditoriale;
 - e. numero di spettatori superiore a 200 persone e periodicità degli eventi;
 - f. presenza fra il pubblico di soggetti privi della qualifica di socio;
- impianti e complessi sportivi in genere: compresi quelli annessi a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
 - manifestazioni fieristiche, mostre e esposizioni: quando presentano la componente dello spettacolo;
 - le attività dello spettacolo viaggiante: circo e complessi di piccolo divertimento costituiti da più di 2 attrazioni;
 - aree all'aperto: delimitate in qualsiasi modo ed attrezzate con strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza superiore a 200 persone, comprese competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, manifestazioni motoristiche e gare comprendenti la presenza di animali;
 - aree all'aperto non delimitate: dove viene utilizzata anche una sola delle seguenti strutture:
 - a. attrezzature per lo stazionamento per pubblico;
 - b. carichi sospesi di altezza superiore a 2 mt.
3. Nelle aree all'aperto possono essere concesse deroghe all'osservanza dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*) nei termini di quanto previsto dalla L. 447/95.

3.6. ATTIVITA' TEMPORANEE RIPETITIVE

1. Per gli allestimenti temporanei relativi alle manifestazioni di cui al precedente punto 3.5 (*"ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA E AL PARERE DELLA C.C.V.L.P.S./C.P.V.L.P.S."* del presente Regolamento) che si ripetono periodicamente nella medesima configurazione utilizzando le stesse tipologie di strutture e impianti, non occorre una nuova verifica di agibilità nei casi in cui la Commissione Comunale abbia già espresso, con verbale non antecedente due anni, parere favorevole. In questo caso il richiedente della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., prima dell'inizio dell'attività deve produrre:
- a. dichiarazione di conferma dell'allestimento autorizzato in cui deve attestare:
 - ❖ l'uso degli stessi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego,
 - ❖ l'approntamento di idonei mezzi antincendio;
 - ❖ l'osservanza di eventuali prescrizioni già fornite dalla Commissione Comunale,
 - ❖ l'assenza di qualsivoglia modifica all'assetto dei locali,
 - ❖ l'osservanza delle condizioni per le quali la C.C.V.L.P.S. ha espresso parere favorevole;
 - b. una certificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) delle condizioni di staticità (collaudo del palco a firma di ingegnere o architetto iscritto al rispettivo albo professionale da almeno dieci anni) e del corretto montaggio delle strutture, attrezzature, palchi;
 - c. dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ed in precedenza autorizzati.

ART. 4 - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA SCIA

1. La SCIA, deve essere redatta sul modello appositamente predisposto dal Comune di Capri e corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata al competente Servizio comunale (Ufficio Commercio - SUAP) almeno 10 giorni prima dalla data di effettuazione dell'evento dichiarando a cura dell'esecutore:

- generalità complete dell'esercente, qualifica dello stesso, ragione sociale dell'esercizio o del comitato o associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;
 - tipologia del trattenimento, il numero ed il periodo degli eventi e loro programma dettagliato;
 - relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale;
 - agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. (nei soli casi in cui si configuri l'attivazione di un locale di P.S.);
 - SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 4 DPR n. 151 del 1.08.2011 se prescritta (nei soli casi in cui si configuri l'attivazione di un locale di P.S.);
 - indicazione orario svolgimento attività nel rispetto dei limiti prescritti all'art. 3.3;
 - documentazione previsionale dell'impatto acustico redatto da tecnico competente in materia acustica secondo il piano di zonizzazione acustica agli atti dell'Ufficio Tecnico che qui s'intende integralmente riportato. L'obbligo della presentazione della certificazione di impatto acustico si rende necessaria per i P.E. di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi del DPR 277/2001, quando si utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione musicale od utilizzo di strumenti musicali;
 - dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;
 - la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità;
 - la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159;
 - la sottoscrizione e accettazione di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'attività.
2. Per le attività di cui all'art. 3.3 punti a) pubblici esercizi, e b) apparecchi TV e Karaoke è necessario tenere presente che, ai sensi dell'art. 68 TULPS, ogni evento deve concludersi entro gli orari previsti a seconda dell'ubicazione dell'esercizio ed inoltre che dette attività possono essere esercitate per un massimo di 12 volte nell'arco di un anno solare.
3. L'esercente è inoltre tenuto:
- ad evitare affollamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei locali e la pubblica incolumità;
 - a porre in essere anche all'esterno dei propri locali tutte le cautele possibili per scoraggiare schiamazzi, rumori e comportamenti che possano creare disturbo alla quiete pubblica e alla tranquillità delle persone.
4. Il competente Servizio comunale, verificata la presenza di tutta la documentazione prescritta provvede tempestivamente ad informare i seguenti soggetti per le rispettive competenze:
- a) Polizia Municipale;
 - b) Polizia di Stato;
 - c) Carabinieri;
 - d) Asl;
5. Prima dell'esecuzione delle attività devono inoltre essere depositati presso il Comune di Capri (Ufficio Commercio) o nel caso di chiusura dell'Ufficio presso il Comando di Polizia Municipale i seguenti documenti timbrati e firmati da tecnici abilitati:
- attestazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite;
 - certificazione di corretto montaggio delle stesse a cura dell'impresa installatrice;
 - dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati ai sensi del D.M. 37/08 da parte dell'installatore, corredata da progetto a firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/08;

4. Per le attività di cui al precedente 3.3 punti f) singole giostre dello spettacolo viaggiante la SCIA deve essere corredata da copia:
- della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata dal comune di residenza dell'esercente;
 - dell'atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui al D.M. 18.5.2007;
 - della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
 - del certificato di collaudo annuale dell'attrazione a firma di tecnico abilitato.

ART. 5 - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA LICENZA

1. La richiesta di licenza deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune e corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata all'Ufficio Commercio:
 - ❖ 30 giorni prima della data di effettuazione dell'evento per i locali o impianti fissi,
 - ❖ 25 giorni prima della data stabilita per la manifestazione in caso di evento temporaneo.
 - ❖ Il mancato rispetto dei tempi indicati comporta il diniego dell'atto.
2. L'organizzatore dovrà dichiarare:
 - ❖ generalità complete, qualifica, ragione sociale dell'esercizio, del comitato o associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;
 - ❖ tipologia del trattenimento, il numero e periodo degli eventi, programma dettagliato compreso orario di svolgimento;
 - ❖ la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità;
 - ❖ la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159.
 - ❖ Per le attività di cui all'art. 3.4 deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia regolante l'organizzazione, i compiti, e il funzionamento della C.C.V.L.P.S.
3. L'ufficio competente al rilascio della licenza provvede tempestivamente ad inviare copia dell'istanza e tutta la documentazione allegata alla segreteria della competente Commissione comunale o provinciale.
4. Dopo aver acquisito il parere della commissione competente, che ha carattere obbligatorio e vincolante l'ufficio concede o nega la licenza richiesta.
5. Il rilascio della suddetta licenza è in ogni caso subordinato al rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso, igienico-sanitari e di sicurezza ed al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e luminoso.

ART. 6 - NORMA FINALE – RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni di legge, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. e al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001.
2. In caso di contrasto tra le presenti disposizioni e altre normative, si applica il criterio della successione delle norme, della gerarchia delle norme ed il criterio di specialità.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo, sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali contenute in Regolamenti e atti aventi natura regolamentare o Ordinanze comunali che comunque risultino incompatibili o in contrasto con quanto disposto dal presente provvedimento.

ART. 7 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia (artt. 666 e 681 del Codice Penale - art. 7 bis del T.U.E.L. - art. 10 T.U.L.P.S.).

In particolare, con riferimento alle norme di cui al titolo III, capo I del T.U.L.P.S. (artt. 68 e ss. del R.D. 18/06/1931 n. 773):

- I. l'art. 666 del Codice Penale dispone: "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro a millecinquecentoquarantanove euro. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemilaquattrocentosettantotto euro.
 - II. Un'attività di spettacolo o trattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art. 80 TULPS) è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell'immobile e delle attrezzature ai sensi dell'art. 321 del Codice di Procedura Penale;
 - III. L'uso di locali privi della Scia ai fini della sicurezza antincendio, ove previsto, comporta l'emanazione di ordinanza per cessazione attività;
 - IV. In caso di attività musicale svolta in assenza della relativa autorizzazione/SCIA ove prevista, l'autorità competente, contestualmente all'ingiunzione di pagamento per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, dispone la cessazione immediata dell'attività svolta illecitamente;
 - V. Per quanto concerne le violazioni l'applicazione delle sanzioni per l'inquinamento acustico o per l'inosservanza dei provvedimenti adottati, si richiama l'art. 10 della L. 447/95;
2. È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
 3. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."
 4. - l'art. 681 del Codice Penale dispone: "Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103."

Inoltre:

5. L'art. 7 bis T.U.E.L. prevede "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis.
6. La sanzione amministrativa di cui al comma 5 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."
7. L'art. 10 del T.U.L.P.S. prevede "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata".
8. Eventuali successive modifiche ed integrazioni normative in materia sanzionatoria si intenderanno automaticamente recepite agli effetti del presente regolamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 (artt. 68, 69, 80) "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" (T.U.L.P.S.) e ss.mm.ii.;

- ❖ Regio Decreto n. 635 del 06.05.1940 *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931 – T.U.L.P.S.”*, (artt.141, 142,148), così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 311/2001, dal D.P.R. n. 293/2002 e dal D.Lgs. n. 134/1998 T.U.L.P.S. *“Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza”*;
- ❖ Legge n. 337 del 18.03.1968 *“Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”* e ss.mm.ii.;
- ❖ Legge n. 447/1995 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e successiva normativa.
- ❖ Decreto del Ministro Interno del 19.8.1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”* e ss.mm.ii.;
- ❖ D.P.R. n. 311 del 28.05.2001 *“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza”* e ss.mm.ii.;
- ❖ Regolamento (CE) N. 1739/2005 della Commissione del 21.10.2005 *“che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri”*;
- ❖ D.M. del 18.05.2007 *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”* e ss.mm.ii.;
- ❖ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. qq-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- ❖ Circolare del Ministero Interno del 11.06.2013 recante *“Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”*;
- ❖ Ordinanza del 04.09.2013 del Ministero della Salute (Proroga e modifica dell'Ordinanza del 21.07.2011, recante *“Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'Ordinanza Ministeriale del 21.07.2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”*);
- ❖ Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art.49 comma 4-ter del Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, convertito con Legge n. 122 del 30.07.2010 e D.Lgs. 248 del 31/12/2012;
- ❖ D.L. n. 5 del 9.2.2012 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”* con il quale è stato abrogato il secondo comma dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635);
- ❖ L. 7.10. 2013, n. 112 con la quale è stato convertito il D.L. 8.8.2013, n. 91 *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”* che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività negli art. 68 e 69 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18.6.1931, n. 773).